

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"DELTA CHIAMA DELTA"

ASSOCIAZIONE "DELTA CHIAMA DELTA"

STATUTO

Art. 1 Origine e sede

Su iniziativa del Parco Regionale del Delta del Po – Emilia Romagna, con la collaborazione della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Ferrara, è costituita la Associazione denominata "Delta chiama Delta".

L'Associazione, retta e disciplinata dalle norme del presente statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti, ha la propria sede legale ed amministrativa in Comacchio, via Cavour 11, - Italia - presso la sede del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna.

Art. 2 Finalità

L'Associazione si propone di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle aree costiere e deltizie dei Parchi europei e di altre aree costiere e deltizie continentali.

I suoi specifici fini statutari sono:

- Sviluppare tutte le opportune iniziative mirate alla salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale dei "Delta", con particolare riferimento al tema della gestione ambientale come parte integrante dello sviluppo economico dei territori di riferimento.
- Contribuire alla definizione delle politiche nazionali e regionali necessarie per salvaguardare il patrimonio ambientale e culturale, promovendo a tal scopo incontri ed occasioni di confronto sia con il mondo istituzionale che con quello scientifico e culturale.
- Sviluppare azioni di educazione ambientale finalizzate al rispetto degli eco-sistemi, dando al contempo impulso ai valori della natura, essenziali per la salute e la qualità della vita dell'uomo.
- Gestire progetti ambientali di interesse comune, avvalendosi della qualificazione dei partner interessati e dando ampio spazio alle capacità professionali, alle nuove idee, alle ricerche, attivando anche istituti o organismi universitari specializzati.
- Favorire il collegamento, il potenziamento e l'integrazione tra le strutture scientifiche, bibliografiche e culturali esistenti o istituende sul territorio, al fine di determinare la circolazione dei processi innovativi nella gestione delle zone costiere.
- Raccogliere dati, informazioni e conoscenze all'interno di un'unica banca dati cui possano accedere enti pubblici e privati, istituzioni, associazioni, singole persone interessate alla "cultura della natura".
- Approfondire le tematiche ambientali in relazione alla salute dell'uomo, promovendo a tal scopo borse di studio riservate a

studenti universitari che discutano tesi legate a problematiche ambientali e socio-ambientali.

- Programmare corsi, convegni, cicli di seminari e tutte le iniziative ritenute utili per la diffusione delle nuove culture sull'ambiente.
- Promuovere pubblicazioni, ricerche, progetti e quant'altro utile alla risoluzione dei problemi ambientali.
- Stipulare, con altri enti pubblici o privati, *in ambito non solo comunitario*, convenzioni ed accordi atti ad acquisire e a scambiare informazioni tecniche, economiche, giuridiche, sociologiche, culturali o di ogni altro genere, afferenti le proprie finalità.

Art. 3 Soci fondatori

Sono Soci Fondatori tutti gli enti che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione.

Art. 4 Soci ordinari

Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti gli enti riconosciuti, nazionali e internazionali, che siano interessati all'attività svolta o comunque desiderino sostenerla.

Per ottenere l'adesione all'Associazione occorre la delibera da parte degli organi previsti dai singoli statuti degli enti.

Con l'adesione all'Associazione gli enti si impegnano ad attivare politiche di concertazione e di sussidiarietà tra loro nella gestione delle aree costiere e delle zone umide su cui hanno competenza, mirando a definire un modello unitario di gestione finalizzato alla

conservazione e valorizzazione degli ambienti naturali e alla valorizzazione della cultura delle aree interessate.

Art. 5 Soci onorari

La qualifica di socio onorario può essere attribuita dal Comitato direttivo a persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere, che si siano particolarmente distinte nei settori di attività dell'Associazione

Art. 6 Soci sostenitori

E' ammessa l'adesione all'Associazione, in qualità di soci sostenitori, di altre personalità, associazioni o Enti interessati alla gestione di aree costiere e deltizie che si mostrino interessati alla definizione di un modello gestionale sostenibile ed integrato e che pertanto intendano contribuire alla vita ed alle iniziative dell'Associazione.

I soci sostenitori possono partecipare alla realizzazione dei progetti predisposti dall'Associazione per la conservazione, la tutela, la valorizzazione del patrimonio ambientale insistente sulle aree sopra citate.

Art. 7 Contributi associativi

I soci fondatori ed ordinari sono tenuti sia al pagamento di contributi associativi annuali, nella misura fissata annualmente dal Comitato Direttivo, sia a prestare, nei limiti delle proprie possibilità, il proprio contributo per lo sviluppo dell'attività e per il conseguimento degli scopi sociali.

I soci sostenitori altresì si impegnano a versare un contributo economico minimo annuo determinato annualmente dall'Assemblea dei soci.

Art. 7 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- Il Presidente dell'Associazione
- Il Comitato Direttivo
- L'Assemblea dei Soci
- Il collegio dei Revisori dei Conti

Art. 8 Il Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono nominati, tra i membri del comitato direttivo e scelto tra i soci ordinari, dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente, ed in sua eventuale assenza il Vice Presidente, rappresenta l'Associazione all'esterno, presiede l'Assemblea ed il Comitato Direttivo, tiene i rapporti con la segreteria organizzativa, cura i rapporti dell'Associazione con le Istituzioni, gli Enti e gli organi nazionali ed internazionali interessati all'attività dell'Associazione, prende le eventuali determinazioni urgenti che si rendessero necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione, salvo ratifica da parte del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.

Il Presidente rimane in carica per tre anni e non può essere riconfermato.

Art. 9 Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto dai soci fondatori ed eventualmente da altri soci inseriti con decisione insindacabile assunta a maggioranza dei due terzi dello stesso Comitato.

Il Comitato può essere composto da un numero massimo di membri non superiore a undici.

Il Comitato Direttivo esegue i seguenti compiti:

- Delibera su tutte le questioni riguardanti l'attività dell'Associazione e per l'attuazione delle sue finalità, assumendo ogni iniziativa per il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- Predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea.
- Delibera sull'ammissione di nuovi soci.
- Assume le deliberazioni concernenti l'organizzazione operativa dell'associazione.
- Delibera riguardo l'adesione e la partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa e le sue finalità che persegue.
- Stipula convenzioni con soggetti pubblici e privati nell'interesse dell'Attività dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

Art. 10 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, ordinari onorari e sostenitori, ma il diritto di voto spetta solo ai Soci ordinari.

L'Assemblea può essere convocata sia in sede ordinaria che straordinaria per decisione del Comitato Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea, convocata almeno una volta l'anno in sede ordinaria, è costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero di Soci presenti.

Le Amministrazioni iscritte come soci ordinari, possono parteciparvi anche con più delegati, aventi facoltà di parola, fermo restando che ogni Amministrazione socia può esprimere un solo voto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci; deve altresì essere presente la maggioranza dei Soci fondatori.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un altro socio. E' vietato il cumulo delle deleghe superiore a cinque.

L'Assemblea viene presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, da altra persona designata dallo stesso Presidente. I verbali di riunione dell'Assemblea vengono redatti dal segretario, nominato all'uopo dall'assemblea stessa.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Per le modifiche statutarie si rende necessario il voto favorevole della maggioranza dei Soci fondatori.

Le deliberazioni prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; può comunque, qualora gli argomenti trattati siano di particolare importanza, stabilire che la votazione venga effettuata a scrutinio segreto.

L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- Approva la relazione del Presidente sull'indirizzo dell'attività per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.
- Approva i bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni.

In sede straordinaria:

- Delibera sullo scioglimento dell'Associazione nonché sull'approvazione delle modifiche dello Statuto.
- Nomina tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori

In occasione dell'Assemblea ordinaria annuale convocata per l'approvazione del Bilancio e per gli adempimenti statutari, viene organizzato un meeting internazionale denominato "Delta chiama Delta", in cui risulta possibile per i soci un proficuo scambio di informazioni in merito alle attività svolte singolarmente e congiuntamente, inoltre viene garantita a tutti i soci la possibilità di presentare iniziative significative svolte sul proprio territorio nel corso dell'anno per il raggiungimento degli scopi del presente Statuto.

Art. 11 Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre Revisori effettivi e da due Revisori supplenti, viene nominato dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. Può essere riconfermato per una sola volta.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto, a maggioranza dei voti, dai membri effettivi del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione e vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità, verifica la rispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; ha altresì il compito di verificare i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione, facendone oggetto di una propria relazione annuale all'Assemblea dei Soci all'atto della loro approvazione.

Art. 12 Esercizio finanziario, Bilancio

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Le entrate sono costituite dalle quote annuali dei Soci ordinari, stabilite dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, e da eventuali contributi di sponsors e oblazioni, nonché da proventi derivanti alla Fondazione dalle sue attività istituzionali.

Le entrate dell'Associazione debbono essere interamente devolute al raggiungimento dei suoi scopi statuari.

Il servizio di tesoreria è espletato da un istituto di credito.

In occasione dell'Assemblea ordinaria annuale viene approvato il bilancio presentato dal Presidente su proposta del Comitato Direttivo.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo di ciascun esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il trenta novembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo.

Gli organi dell'Associazione uniformeranno anche ogni formalità contabile e fiscale alle norme di legge, con facoltà a tal fine di integrare le norme del presente Statuto senza necessità di preventiva delibera Assembleare.

Le spese per la partecipazione all'attività degli organi dell'Associazione sono a carico dell'Ente di provenienza.

Art. 13 Modifiche statutarie, cessazione

Il presente Statuto è modificabile con delibera dell'Assemblea dei Soci presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.

L'Associazione si estingue se gli scopi per i quali è stata costituita siano esauriti o divengano impossibili in relazione ai mezzi disponibili, o per altri motivi.